

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOZZAGO E L'ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI ODV DI GALLIATE PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO.

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno _____ del mese di _____ dell'anno presso la sede del Comune, Piazza Bonola 1 – 28060 Sozzago (NO)

TRA

L'Amministrazione comunale di SOZZAGO Codice Fiscale 80005250032, rappresentata dal Sig. Antonini Agostino il quale agisce nell'interesse esclusivo del Comune medesimo nella sua qualità di Sindaco

E

L'Associazione denominata Associazione Amici dei Gatti ODV, (di seguito sarà denominata Associazione), Codice Fiscale -----, con sede legale in -----, rappresentata da ----- nato/a a ----- il ----- che agisce nella sua qualità di Presidente dell'Associazione stessa,

Premesso che:

- La Legge 281/91 e le successive norme regionali di attuazione (L.R. n. 34/93 e suo Regolamento di attuazione adottato con D.P.G.R. n. 4389/93) tutelano i gatti che vivono in libertà e prevedono la possibilità che le Associazioni Protezionistiche possano avere in gestione colonie feline assicurando la cura della salute degli animali, le condizioni di sopravvivenza e, ove ritenuto utile, provvedendo ad interventi di controllo demografico;
- Nell'ambito delle funzioni di controllo della popolazione canina e felina, sulla base delle citate fonti regionali e da ultimo della Legge Regionale n. 16 del 09 aprile 2024, disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo (B.U. 11 aprile 2024, 3° suppl. al n. 15) le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina, anche con il sostegno regionale, sono a carico dei comuni, singoli o associati.

Considerato che è interesse dell'Amministrazione comunale incentivare lo sviluppo di progettualità con l'associazionismo presente nel proprio territorio volte a:

- a) favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali;
- b) salvaguardare e tutelare gli animali d'affezione dai maltrattamenti, dall'abbandono, dal loro utilizzo a scopi di accattonaggio o per competizioni violente;
- c) sostenere e curare la popolazione animale domestica attuando opportuni censimenti delle colonie e misure di sterilizzazione, nonché provvedendo al ricovero degli individui incidentati;
- d) garantire la presenza di personale volontario competente, in contesti emergenziali di carattere ambientale (alluvioni, terremoti, stato di allerta per rischi meteo-idrologici, grandinate, trombe d'aria, incidenti industriali, smarrimento di persone) ed altri eventi calamitosi di origine sia naturale che antropica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

1. La convenzione ha per oggetto le attività di controllo, tutela e cura della popolazione felina presente sul territorio di Sozzago mediante attività di gestione delle colonie feline presenti.

Art. 2 Finalità

1. Le attività oggetto della Convenzione sono svolte allo scopo di:
 - a) attuare interventi coordinati finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione felina, in modo tale da promuovere una sempre più corretta ed equilibrata convivenza uomo/animale, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - b) censire e monitorare continuamente nel tempo e nello spazio lo stato delle colonie feline presenti sul territorio ed attuare interventi di controllo delle nascite all'interno delle stesse;
 - c) garantire la corretta funzionalità e gestione delle colonie feline censite;
 - d) promuovere modalità di raccordo e sinergia dei soggetti competenti in materia;
 - e) tutelare la salute pubblica e prevenire la zoonosi.

Art. 3 - Compiti dell'Associazione in relazione alla presenza di colonie feline, nell'ambito territoriale di competenza del Comune di Sozzago.

1. L'Associazione s'impegna a:
 - a) effettuare attraverso veterinario libero professionista:
 - interventi di controllo sanitario documentati da fatture e relazioni;
 - interventi di controllo delle nascite, opportunamente documentati attraverso fatture e relazioni;
 - microchippare e testare (FIV-FELV) tutti i felini;
 - interventi su gatti incidentati e/o feriti.
 - a) garantire idonee condizioni igienico-sanitarie delle aree di intervento;
 - b) segnalare al Servizio Veterinario dell'A.S.L. problemi che possano costituire pericolo per la salute dell'uomo e degli animali;
 - c) documentare il proprio operato con apposita relazione da far pervenire al Comune di Sozzago ed eventualmente al Servizio Veterinario dell'A.S.L. Nella suddetta relazione dovranno essere indicati gli interventi sanitari e di controllo demografico effettuati e le problematiche riscontrate, allegando **l'elenco degli interventi e dati degli animali catturati**
 - d) promuovere l'adozione di esemplari rilocati;
 - e) segnalare ogni ulteriore eventuale necessità connessa al randagismo felino con specifica comunicazione scritta al Comune.
 - f) intervenire qualora si presentino problematiche particolari (sanitarie/sociali...) per le quali il cittadino non può più detenere l'animale.
 - g) rilocare c/o la casa rifugio tutti i felini che per motivazioni diverse non possono rimanere sul territorio o nella famiglia di provenienza.
 - h) fornire ai volontari responsabili delle varie colonie feline alimenti e medicinali necessari al mantenimento e alla cura dei gatti presenti nelle stesse
2. Tutti gli interventi straordinari devono essere valutati e concordati con l'amministrazione comunale e con il servizio veterinario.

Art. 4 – Gestione delle colonie feline

1. Ogni comunicazione tra l'Associazione ed il Comune avverrà in forma scritta.
2. Gli interventi di cattura e sterilizzazione dei gatti delle colonie censite nel Comune saranno di volta in volta pianificati con il servizio veterinario e, nel caso venga richiesto, comunicati al Comune.

Art. 7 – Compiti del Comune

1. Il Comune si impegna a:
 - b) **erogare di un contributo di 600,00 euro per le spese sanitarie di sterilizzazione, test e chippatura, previa rendicontazione della gestione del periodo oggetto di convenzione.**
 - c) Informare i cittadini che censiscono le colonie feline sulla possibilità di avvalersi del supporto dell'Associazione, fornendo i recapiti telefonici.
 - d) Informare l'Associazione delle nuove colonie feline presenti sul territorio di cui si ha notizia, indicando, nel rispetto della legge sulla privacy, il referente della colonia ed i relativi recapiti.
 - e) Intervenire, su richiesta motivata e qualora se ne presentasse la necessità, per arginare azioni di disturbo delle colonie feline.
 - f) di prendere atto dell'elenco di personale volontario segnalato dall'Associazione con indicazione del volontario che seguirà il caso;
 - g) a fornire, nei modi ritenuti adeguati, informazioni alla popolazione sulla presenza di colonie feline affidate in gestione all'Associazione in questione;
 - h) a valutare periodicamente, prima di ulteriori contributi, i risultati dell'attività attraverso opportuna e documentata relazione da parte dell'Associazione.
3. L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, si impegna anche a verificare la possibilità di rimborso delle spese per medicinali e per cure veterinarie straordinarie sostenute e documentate dall'Associazione, in eccedenza rispetto al contributo annuale, per ottemperare alle norme vigenti in materia di controllo della popolazione felina e di relativa assistenza medico-sanitaria.

Art. 8 – Osservanza della vigente normativa e responsabilità.

1. L'Associazione, nello svolgimento delle attività, è tenuta ad osservare e a far osservare ai propri soci o al proprio personale le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali, nonché le eventuali nuove disposizioni di legge o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione.
2. L'Associazione inoltre dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che l'Asl di riferimento riterrà di impartire.
3. L'Associazione infine è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e si obbliga ad adottare ed utilizzare eventuali DPI.
4. Ogni responsabilità per danni che possano derivare al Comune o a terzi (compresi gli utenti, gli operatori e i soci), a persone o a cose in relazione allo svolgimento delle attività o per cause ad esso connesse o conseguenti, è a carico dell'Associazione.

Art. 9 – Durata e risoluzione

1. La presente convenzione **ha validità dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2025**
2. Alla scadenza della convenzione, è ammesso il rinnovo per un biennio, su concorde volontà delle parti.
3. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione ovvero su proposta dell'Associazione, stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo.
4. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante negli obiettivi come definiti all'art. 1, si stabiliranno di volta in volta i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza.

5. Il Comune e l'Associazione possono risolvere la presente convenzione in ogni momento nei termini di 60 gg, previa diffida da inviarsi a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, per provata inadempienza da parte della controparte degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.

Art. 10 – Esenzione spese contrattuali

1. Il presente contratto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 266/91.

Art. 11 – Controversie

1. In caso di divergenze circa l'interpretazione dei contenuti della convenzione, delle modalità di esecuzione della stessa e delle cause di risoluzione per le controversie che insorgessero tra il Comune e l'Associazione è competente il Foro di Novara.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, verrà registrata in caso d'uso.
2. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, usi e consuetudini.

**Il Sindaco
del Comune di Sozzago**

**Il Presidente
dell'Associazione**
